



TRIBUNALE DI SALA CONSILINA

Proc. N. 245/2008 V. G.

Il Presidente

**IL CASO.it**

Letta l'istanza presentata in data 27.10.08 da [redacted] nella qualità di socia accomandante della [redacted] di [redacted], con sede legale in [redacted] via [redacted] snc, con la quale ha chiesto la nomina di un liquidatore per la suddetta società;

rilevata la ritualità della notifica nei confronti di [redacted] in qualità di legale rappresentante della [redacted] di [redacted]

rilevato che l'istante deduce a fondamento del ricorso che [redacted] socio accomandatario, è stato revocato dall'amministrazione con provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Sala Consilina in data 10.5.06 e che a causa del dissidio creatosi tra i soci la società è nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;

considerato che la nomina del liquidatore di una società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) da parte del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 2275, cod. civ., è possibile, allo scopo di supplire all'inattività dell'assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società (cfr. Cass. n. 61/2003);

considerato altresì che il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 c.c. tra le cause di scioglimento delle società di persone, può risolversi in quella causa di scioglimento generale contemplata dal n.2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere impossibile il raggiungimento dei fini sociali (cfr. Cass. n.11185/01);

ritenuto che, nella fattispecie in esame, viene prospettato un dissidio tra i due soci della [redacted] di [redacted], rispettivamente tra socio accomandante e socio accomandatario;

ritenuto inoltre che tale contrasto si fonda sulle dedotte irregolarità di gestione del socio accomandatario, irregolarità che hanno assunto una gravità tale da spingere la

stessa ricorrente a richiedere ed ottenere in sede giudiziale un provvedimento cautelare di revoca dell'amministrazione del socio accomandatario;

**IL CASO.it**

ritenuto, quindi, che allo stato il contrasto esistente determina una causa di scioglimento della [redacted] di [redacted] in quanto non è in grado di perseguire lo scopo sociale, anche in ragione del fatto che risulta materialmente sprovvista del suo amministratore dal 10.05.06;

visti gli artt. 2275 e 2450 c.c.,

**NOMINA**

Il dott. [redacted] liquidatore della [redacted] di [redacted] con sede legale in [redacted] snc.

Sala Consilina, 22.12.09

Il Presidente

IL PRESIDENTE  
Dott. Luigi [redacted]

Me Giudice Estensore  
dr.ssa Stefania Caffè

IL CANCELLIERE C1  
dr.ssa Consolata LANDI

22.12.2009  
LAB

bollo avviso  
22.12.09

IL CANCELLIERE C1  
dr.ssa Consolata LANDI